

- (5) La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 e dal presente regolamento, né è soggetta alla loro applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ciascuno Stato membro designa, all'interno dell'autorità responsabile, un coordinatore incaricato del monitoraggio e della valutazione e ne definisce i compiti.

I coordinatori del monitoraggio e della valutazione, mediante una rete di collegamenti facilitati dalla Commissione:

- a) scambiano esperienze sulle migliori prassi in materia di monitoraggio e valutazione;
- b) contribuiscono all'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione istituito dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 514/2014 e integrato dal presente regolamento;
- c) agevolano la valutazione dell'attuazione dei programmi nazionali prevista dagli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 514/2014 e integrata dal presente regolamento;
- d) collaborano con la Commissione per elaborare un documento che fornisca gli orientamenti sulla valutazione di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.

Articolo 2

1. Le relazioni di valutazione di cui all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014 si conformano al modello che sarà elaborato dalla Commissione, che comprenderà i quesiti di valutazione previsti dagli allegati I e II del presente regolamento.

2. Le relazioni di valutazione utilizzano gli indicatori di cui agli allegati III e IV. La Commissione esplicita la definizione, la fonte e i dati di riferimento degli indicatori elencati negli allegati III e IV nel documento che fornisce gli orientamenti sulle modalità di svolgimento delle valutazioni di cui all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 514/2014.

3. Gli Stati membri trasmettono le relazioni di valutazione mediante il sistema di scambio elettronico di dati («SFC 2014») istituito dall'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

4. A norma dell'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 514/2014, l'autorità responsabile consulta il comitato di sorveglianza in merito alle relazioni annuali di esecuzione e al seguito da dare alle conclusioni e alle raccomandazioni formulate nelle relazioni di valutazione prima di presentare i documenti alla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 802/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che stabilisce i modelli per i programmi nazionali e i termini e le condizioni del sistema di scambio elettronico di dati tra la Commissione e gli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 219 del 25.7.2014, pag. 22).

